

**N. C.P. 7/2020 Sovraindebitamenti****TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata congiuntamente da **PUGLIA MARCO e PUGLIA ANDREA**, rappresentati dall'avv. Fabrizio Calamassi;

rilevato preliminarmente che il ricorso congiunto da parte dei membri di un unico nucleo familiare deve ritenersi ammissibile (cfr. tra le altre Trib. Mantova decreto 8.4.2018 est. Dott.ssa Laura De Simone in il sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it));

considerato che tale possibilità, già evincibile dalla legislazione vigente, è confermata dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che nonostante la (ampia) *vacatio legis*, fa ormai parte dell'ordinamento vigente (cfr. Cass. 8980/2019 punto 5.4 della motivazione), il quale all'art 66 prevede appunto la possibilità dei membri di una stessa famiglia possano depositare un ricorso congiunto quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune, come nel caso di specie;

preso atto che i soggetti richiedenti sono persone fisiche in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012;

considerato che la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3;

preso atto che è stata allegata una relazione particolareggiata del gestore della Crisi nominato dall'organismo di composizione della crisi (dott. Riccardo Braccini) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni, l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la relazione dell'OCC sia completa, esaustiva e contenga elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;

considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c .2 lett. A e B;



ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267;

considerato che la autovettura non può essere esclusa dalla liquidazione dovendo il debitore ex art 14 ter l. 3/2012 chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, salva la possibilità del liquidatore di non liquidarne alcuno, ove ciò non sia conveniente per la massa dei creditori, tenuto conto del suo valore e delle spese necessarie per la sua vendita, circostanze che il liquidatore valuterà nella redazione del programma di liquidazione ex art 14 *novies* l. 3/2012;

tenuto conto che per determinare il reddito non oggetto di liquidazione ex art 14 ter comma 6 lett. b debba tenersi conto della composizione del nucleo familiare, delle spese dichiarate e dell'indice di povertà assoluta e relativa ricavabili dal sito dell'Istat;

### P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **PUGLIA MARCO** nato a Monopoli Valdarno (PI) il 15/09/1944 e residente a Livorno in Via Terrazzini n. 20 - C.F.: PGLMRC44P15F686E – e di **PUGLIA ANDREA**, nato a Livorno (LI) il 18/04/1982 e residente a Livorno in Via Terrazzini n. 20 – C.F. PGLNDR82D18E625C;

a) nomina liquidatore il dott. Riccardo Braccini;

b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;

c) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione;

d) ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che i debitori acquisiranno nei prossimi quattro anni;

f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, la liquidità derivante dal reddito da pensione di Puglia Marco fino alla concorrenza di € 1.050,00 mensili sino a che i ricorrenti avranno la disponibilità dell'immobile e fino alla concorrenza di € 1.500,00 dal momento in cui non avranno più tale disponibilità in conseguenza della liquidazione del bene;

g) dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme



incassate da ricorrenti a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di cui al precedente punto f) e nei limiti dello stesso, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio dei ricorrenti;

h) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi.

Livorno, 5 giugno 2020

IL GIUDICE  
*dott. Franco Pastorelli*

